



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona  
Urbanistica – Edilizia privata

## ADOZIONE VARIANTE PARZIALE P.R.G.

ELABORATO TECNICO “RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI”  
Aggiornamento 2013

IL RESPONSABILE IV° SETTORE  
Urbanistica – Edilizia Privata  
Ing. Ranieri Bocchini



Disegnatore  
Monti Alberto

Castelfidardo 14/07/2014

# ADOZIONE VARIANTE PARZIALE P.R.G.

## ELABORATO TECNICO “RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI” Aggiornamento 2013


### RELAZIONE TECNICA

Con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19/07/2011 si approvava definitivamente la variante al P.R.G. in adeguamento all’elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante ai sensi del D.M. 09/05/2001, ciò per effetto della presenza all’interno del Comune di Castelfidardo della Ditta SILGA Spa sita in Via Carlo Marx; ditta che rientrava fra quelle sottoposte alle procedure di cui al D.Lgs 17/058/1999 n.334 in merito al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Il Decreto Ministeriale 09/05/2001 in attuazione dell’art.14 del Decreto Legislativo 17/08/1999 n.334, stabilisce che si sviluppi un Elaborato Tecnico “Rischio di incidenti rilevanti (RIR)” al fine di individuare e disciplinare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione tenendo conto delle problematiche territoriali ed infrastrutturali.

Successivamente in data 07/02/2013 prot. n. 1958 anche la Ditta ELEZINCO S.r.l. sita in Via Jesina n.25/a, ha trasmesso la notifica ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 334/99.

Si è evidenziata quindi la necessità di adeguare l’elaborato tecnico R.I.R. per effetto dei rischi connessi alla presenza della Ditta Elezinco oltre a quelli indotti dalle modifiche alle linee produttive della ditta Silga.



*Stralcio Aerofotogrammetria - Individuazione siti R.I.R.*

In data 19/12/2013 prot. n. 15053 lo Studio Tecnico Nordio Renato S.r.l., incaricato dall'Amministrazione Comunale, ha trasmesso l'elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante *Aggiornamento 2013*.

Risulta essere quindi necessario adottare l'allegato Elaborato Tecnico "R.I.R." composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Allegato 1 Planimetria con identificazione delle aree di inviluppo degli incidenti ipotizzabili;
- Allegato 2 Planimetria con identificazione della fascia di rispetto areale;

in variante all'attuale PRG (ultima variante approvata con D.C.C. del 19/07/2011 n.62), sostituendo di conseguenza l'art.84 delle N.T.A. nella maniera che segue (le modifiche sono evidenziate in corsivo rosso):

#### **Art.84 Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (VERSIONE ATTUALE DA ABROGARE)**

Le aree sottoposte a specifica regolamentazione dall'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (R.I.R.)" ai sensi dell'art.4 del D.M. 9-05-2001 (approvato definitivamente con D.C.C. n.62 del 19/07/2011) come individuate in planimetria, dovranno rispettare le disposizioni in esso contenute.

Allo scopo di perseguire il principio di tutela del territorio e dell'ambiente, tenute in considerazione le analisi fatte e le conclusioni riportate nell'elaborato tecnico "R.I.R.", si ritiene cautelativo introdurre una fascia di rispetto variabile da 20 a 40 metri (individuate in planimetria), tra le attività produttive interne all'insediamento *Silga* e le zone esterne edificate. La fascia di rispetto non rappresenta di fatto una distanza di rischio, ma solo di tutela e contenimento della percezione del rischio stesso. In questo senso, dal punto di vista della pianificazione urbanistica, non rappresenta un vincolo di in edificabilità, ma una distanza di salvaguardia.

Pertanto, su quest'area, possono essere ammessi interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'esistente, costruzione di impianti tecnologici e infrastrutture a raso o interrate (parcheggi, aree verdi, viabilità ecc.) e nuove abitazioni in generale.

Date le caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze individuate che possono produrre sviluppo di gas leggero, gli impianti, le infrastrutture e le nuove abitazioni, che ricadono nella fascia di rispetto potranno avere un'altezza massima di colmo non superiore a 7,5 metri.

Allo scopo di regolamentare l'utilizzo del territorio limitatamente alla casistica pertinente all'Elaborato Tecnico "R.I.R." si dovranno rispettare le seguenti regole di pianificazione:

- Per l'azienda già presente sul territorio, stante quanto dichiarato, non si evidenziano aree a specifica regolamentazione pertanto sono ammesse per il futuro modifiche delle aree produttive che non comportino aggravii di rischio e per le quali eventuali scenari incidentali dovranno essere confinati all'interno dei perimetri aziendali;

Per le nuove realtà industriali, rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 334/99, che volessero insediarsi sul territorio, si dovrà analizzare caso per caso la tipologia di attività in relazione al contesto e comunque eventuali scenari incidentali dovranno essere tali da non generare aree a specifica regolamentazione.

***Art.84 Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” (VERSIONE NUOVA)***


*Le aree sottoposte a specifica regolamentazione dall'Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti (R.I.R.)” ai sensi dell'art.4 del D.M. 9-05-2001 (approvato definitivamente con D.C.C. n..... del ..... ) come individuate in planimetria, dovranno rispettare le disposizioni in esso contenute.*

*Allo scopo di perseguire il principio di tutela del territorio e dell'ambiente, tenute in considerazione le analisi fatte e le conclusioni riportate nell'elaborato tecnico “R.I.R.”, si ritiene cautelativo introdurre una fascia di Sicurezza, una di Rispetto ed una fascia di Attenzione che hanno lo scopo di delimitare eventuali interventi urbanistici nelle aree interessate da incidenti rilevanti.*

**Stabilimento SILGA S.p.a.**

- *Fascia di Sicurezza: perimetrale alle strutture produttive interne all'insediamento Silga S.p.a. La fascia di Sicurezza rappresenta di fatto un'area di contenimento del rischio stesso. In tal senso, dal punto di vista della pianificazione urbanistica, rappresenta un vincolo di inedificabilità*
- *Fascia di Rispetto di 15 m., dalle strutture perimetrali delle attività produttive interne all'insediamento. La fascia di Rispetto rappresenta di fatto una distanza di contenimento della percezione del rischio e un vincolo di inedificabilità.*
- *Fascia di Attenzione variabile da 20 a 40 m, tra le attività produttive interne all'insediamento SILGA S.p.a. le zone esterne edificate. La fascia di Attenzione non rappresenta di fatto una distanza di rischio, ma solo di tutela e contenimento della percezione del rischio stesso. In questo senso, dal punto di vista della pianificazione urbanistica, non rappresenta un vincolo di inedificabilità, ma una distanza di salvaguardia. Pertanto, su quest'area, possono essere ammessi interventi di manutenzione*

*straordinaria e ristrutturazione dell'esistente, costruzione di impianti tecnologici e infrastrutture a raso o interrate (parcheggi, aree verdi, viabilità, etc..) e nuove abitazioni in generale. Date le caratteristiche chimico fisiche delle sostanze individuate che possono produrre sviluppo di gas leggero, si impone che gli impianti e infrastrutture e le nuove abitazioni, che ricadono nella fascia di Attenzione rispettino una altezza massima di colmo pari a 7,5 m.*




Stabilimento SILGA S.p.a.

### Stabilimento ELEZINCO S.r.l.

- *Fascia di Sicurezza: perimetrale alle strutture produttive interne all'insediamento Elezinco S.r.l. La fascia di Sicurezza rappresenta di fatto un'area di contenimento del rischio stesso. In tal senso, dal punto di vista della pianificazione urbanistica, rappresenta un vincolo di inedificabilità*
- *Fascia di Rispetto di 15 m., dalle strutture perimetrali delle attività produttive interne all'insediamento. La fascia di Rispetto rappresenta di fatto una distanza di contenimento della percezione del rischio stesso e un vincolo di inedificabilità.*
- *Fascia di Attenzione variabile di 30 m, dalle strutture perimetrali delle attività produttive interne all'insediamento ELEZINCO S.r.l. e le zone esterne edificate. La fascia di*


*Attenzione non rappresenta di fatto una distanza di rischio, ma solo di tutela e contenimento della percezione del rischio stesso. In questo senso, dal punto di vista della pianificazione urbanistica, non rappresenta un vincolo di inedificabilità, ma una distanza di salvaguardia. Pertanto, sulla fascia di Attenzione, possono essere ammessi interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'esistente, costruzione di impianti tecnologici e infrastrutture a raso o interrato (parcheggi, aree verdi, viabilità, etc..) e nuove abitazioni in generale. Date le caratteristiche chimico fisiche delle sostanze individuate che possono produrre sviluppo di gas leggero, si impone che gli impianti e infrastrutture e le nuove abitazioni, che ricadono nella fascia di Attenzione rispettino una altezza massima di colmo pari a 7,5 m.*




Stabilimento ELEZINCO S.r.l.

In fase di redazione dei nuovi elaborati di PRG ove vengono riportate le fasce di Attenzione/Rispetto/Sicurezza della ditta ELEZINCO s.r.l. si è constatato che durante l'elaborazione del nuovo PRG approvato definitivamente con D.C.C. n. 136 del 21/12/2005 è stato commesso un errore di trasposizione delle vecchie previsioni urbanistiche, infatti come si evince dalla allegata copia del piano urbanistico preventivo (lottizzazione industriale di proprietà della ditta ICOC s.r.l.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.85 del 12/04/1991 e successiva

variante approvata con delibera di Consiglio Comunale n.55 del 13/03/1995 il limite del comparto edificabile arrivava a 10 metri dal fosso vallato (nel piano *ante* 2005 tale zona era contraddistinta con la sigla DE2T nel piano *post* 2005 con la sigla D4) mentre nel piano post 2005 aveva un andamento più irregolare ed arretrato rispetto allo stesso fosso, come si evince dalle planimetrie allegate, senza che ciò fosse indicato nella relazione esplicativa del piano come una volontà espressa dei redattori del piano.



Stralcio P.R.G. approvato D.C.C. n° 136/2005



Evidenziazione errore di trasposizione tra il vecchio P.R.G. ante 2005 ed il nuovo P.R.G. approvato D.C.C. n° 136/2005

Si è ritenuto quindi opportuno riportare le fasce di Attenzione/Rispetto/Sicurezza della ditta ELEZINCO s.r.l. sita in via Jesina nelle tavole di PRG depurate di tale errore/svista.

La presente variante non comporta l'introduzione di nuove aree edificabili ma esclusivamente delle limitazioni alle attuali previsioni edificatorie del PRG; ovviamente non si avranno modifiche al quantitativo di aree destinate a standards urbanistici ai sensi del D.M. 1444/68 oltre a non implicare modifiche ai piani sovraordinati.

Non si modificherà né la configurazione geomorfologica (art.89 D.P.R. 380/2001) né la compatibilità idraulica (L.R. 22/2011) dei siti.

Castelfidardo 10/07/2014


Il Responsabile IV° Settore  
(Urbanistica – Edilizia Privata)  
Ing. Ranieri Bocchini

Alberto Monti (Disegnatore)

Allegati:

- Stralcio Piano di Lottizzazione “Industriale” approvato con D.C.C. 55/95
- Stralcio P.R.G. vigente (Silga)
- Stralcio P.R.G. modificato (Silga)
- Stralcio P.R.G. vigente (Elezinco)
- Stralcio P.R.G. modificato (Elezinco)






Comune di Castelfidardo

P.R.G. vigente Elezino

Scala 1:2000 - Giugno 2014



fascia di rispetto "RIR"

Fap1

D4

B3

D3

E3

E2

E3

Via Vesima

Ditta Elezincio


Ditta Elezincio

Comune di Castelfidardo

P.R.G. Variante R.I.R.  
Ditta Elezincio

Scala 1:2000 - Giugno 2014

# Acquanaviva



Comune di Castelfidardo  
P.R.G. vigente  
Ditta Silga  
Scala 1:2000 - Giugno 2014

